

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE

"SPAZIO FAMIGLIA"

Art. 1 – Principi di organizzazione e durata.

1. L'Associazione di solidarietà familiare denominata "Spazio Famiglia", costituita in data 8 settembre 1994, con sede in Milano, via S. Antonio n. 5, è una associazione senza fini di lucro, né diretto né indiretto, che si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa, nonché alla partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione degli organi sociali.
2. L'associazione ha durata illimitata.
3. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni della Regione Lombardia, senza necessità di una deliberazione assembleare.

Art. 2 – Scopi e finalità.

L'Associazione, facendo riferimento all'esperienza dell'Azione Cattolica nell'ambito dell'educazione, formazione e sostegno delle famiglie, persegue finalità di solidarietà familiare, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett.

a) e b) della Legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23, assumendo in particolare le seguenti iniziative:

- attivare e sostenere attività per la formazione dei genitori e degli sposi;
- attivare e sostenere attività di accompagnamento dei fidanzati e promuovere corsi in preparazione al matrimonio;
- realizzare attività ludiche ed educative per l'infanzia;

- promuovere esperienze di mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, agevolando in particolare la ricerca di persone disponibili ad accudire i bambini, con prestazione volontaria e gratuita, specie in occasione di incontri organizzati per i genitori;
- combattere il fenomeno della dispersione scolastica, organizzando le più opportune iniziative.

Art. 3 – Soci dell'Associazione.

1. Possono aderire all'Associazione, assumendo a tutti gli effetti la qualifica di soci, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo Statuto e di impegnarsi a operare concretamente per realizzare gli scopi e le finalità dell'Associazione.
2. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 4 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

1. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.
2. I soci cessano di appartenere all'Associazione, senza oneri per gli stessi:
 - a) per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni;
 - c) per decesso;
 - d) nei casi di gravi inadempienze alle norme statutarie o per motivi di ordine morale.
3. L'esclusione nei casi previsti dalle lett. b) e d) del precedente comma, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione e all'espulsione sono appellabili dagli interessati avanti al Consiglio dei probiviri.

Art. 5 — Diritti e doveri dei soci.

1. I soci hanno pari diritti, doveri e dignità. L'Associazione garantisce i diritti inviolabili della persona
2. all' interno della vita associativa.
3. La quota associativa a carico dei soci è deliberata dall'Assemblea. La quota è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione, con il versamento di contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.
4. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente o per delega;
 - b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, contribuendo altresì alla loro programmazione e organizzazione;
 - d) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - e) di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, senza oneri per gli stessi.
5. I Soci sono obbligati:
 - a) a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) a pagare la quota associativa;
 - c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
6. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 6 – Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dello Stato, della Regione, di enti e istituzioni pubbliche;
- d) contributi dell'Azione Cattolica;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici;

Art. 7 – Organi sociali.

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei probiviri.

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art. 8 – Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

2. I compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, nonché i componenti del Collegio dei probiviri;
- b) approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- d) deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;

- e) fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci;
 - f) deliberare lo scioglimento, nominare il liquidatore e disporre in merito alla devoluzione dei beni.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
 4. La convocazione è fatta in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è reso pubblico con affissione presso la sede sociale e con lettera inviata ai soci, da recapitare almeno cinque giorni prima.
 5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocare l'Assemblea sulle questioni indicate dai richiedenti, con avviso che deve essere comunicato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
 6. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
 - a) del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - b) della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
 7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
 8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto, per le quali è richiesta la presenza di tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nonché per la deliberazione di scioglimento, per la quale è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
 9. Di ogni Assemblea verrà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario ed annotato nell'apposito libro sociale.
 10. Il libro sociale contenente le deliberazioni dell'Assemblea è conservato a cura del Segretario e rimane depositato nella sede sociale a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 9- Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, secondo quanto la stessa Assemblea intenderà deliberare. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione e un Vice Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, nonché quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - b) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre e il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
 - c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - d) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - e) nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo;
 - f) accogliere o respingere, previo contraddittorio, le domande degli aspiranti soci;
 - g) deliberare in merito alla perdita della qualifica di socio e in merito alle espulsioni, nel rispetto del contraddittorio;
 - h) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, gli astenuti concorrono a formare il numero legale. Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto; quest'ultima modalità sarà adottata ogni qualvolta si tratti di decisioni concernenti persone. Di ogni adunanza dovrà essere redatto verbale che il Presidente e il Segretario avranno l'obbligo di sottoscrivere e di annotare nell'apposito libro sociale, il quale sarà conservato a cura del Segretario, e depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 10 — Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Prima di assumere la carica, la nomina del Presidente dovrà ottenere l'approvazione della Presidenza dell'Azione Cattolica Ambrosiana. In mancanza, il Consiglio Direttivo procederà a eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente cessa dalla carica alla scadenza del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli rappresenta l'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, vigila sulla corretta osservanza delle norme che regolano l'Associazione e sull'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi nonché la rappresentanza dell'Associazione nei giudizi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria.

Art. 11 — Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente.

1. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei suoi componenti, Il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla carica di consigliere; in mancanza si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea, convocata entro tre mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo presidente, a nonna dell'art. 10, comma 1.

Art. 12 — Il Segretario.

1. Il Segretario, eletto a norma dell'art. 9, comma 4, lett. e), svolge compiti di natura amministrativa e organizzativa, con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci, della documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 13 — Collegio dei probiviri.

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea fra i soci non ricoprenti cariche negli organi sociali. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Esso decide *ex bono ed equo* sulle controversie tra organi dell'Associazione e tra questi e singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole. Il Collegio decide altresì sui ricorsi presentati dai soci in caso di espulsione nonché dagli aspiranti soci in caso di mancata ammissione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

Art. 14 — Esercizio sociale.

L'esercizio sociale ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 — Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione.

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nella stessa seduta si

provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni o enti operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, nel rispetto dell'art. 2 della Legge Regionale 16 settembre 1996 n. 28. In ogni caso, il patrimonio sociale non potrà essere ridistribuito tra i soci.

Art. 16 — Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni, con particolare riferimento alla Legge Regionale 6 dicembre 1999 n. 23 e alla Legge Regionale 16 settembre 1996 n. 28.

Letto, firmato e sottoscritto

Milano, 5 luglio 2000

Lehnus Carlo

Zaniboni Alberto

Ferrari Maria Teresa

Boniardi Donatella Angela

Citterio Alessandro

Cazzaniga Maria Rosa

Molteni Eugenia

Maffezzoli Ilaria

Parmeggiani Roberto

Albini Riccioli Federica

Bettini Maria Magda

Carnevali Francesco